



www.flcgil.it

e-mail: organizzazione@flcgil.it



www.cislscuola.it

e-mail: cisl.scuola@cisl.it



www.uilscuola.it

e-mail: uilscuola@uilscuola.it

All'Ufficio di Gabinetto

Al Direttore generale per gli ordinamenti scolastici

Dott.ssa Maria Assunta Palermo

Oggetto: Richiesta di chiarimenti nota n. 6078 del 6/4/2018 - Nomina Presidenti commissioni di esami di Stato Secondo ciclo

Con la nota in oggetto, l'Amministrazione ha precisato quanto previsto nelle indicazioni già fornite per la formazione delle Commissioni per l'esame di Stato conclusivo del secondo ciclo. In particolare, ha ritenuto di poter consentire anche ai dirigenti scolastici del primo ciclo di istruzione di presentare istanza di partecipazione come Presidente di Commissione.

Il Dlgs 62/2017 all'art. 8, ha previsto che in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente un docente collaboratore del dirigente individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001 n. 165.

Il DM 741/2017 ha precisato ulteriormente che: "in caso di assenza o impedimento o di reggenza di altra istituzione scolastica, svolge le funzioni di Presidente della commissione un docente collaboratore del dirigente scolastico, individuato ai sensi dell'articolo 25, comma 5, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n.165, appartenente al ruolo della scuola secondaria."

Nella nota di chiarimento citata in oggetto, si prevede tuttavia che oltre alle condizioni prima menzionate, il docente delegato a sostituire il dirigente debba anche aver già svolto la funzione di Presidente di Commissione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione.

Questa condizione non solo non trova riscontro in alcuna previsione normativa ma - combinata con le altre già indicate - rende impossibile nella maggior parte dei casi individuare un docente delegato, con pesanti ripercussioni anche per quanto riguarda le istituzioni scolastiche in reggenza.

Non si comprenderebbe infatti perché le condizioni professionali elencate dovrebbero valere per i docenti che sostituiscono i dirigenti impegnati nel secondo ciclo e non anche i dirigenti che hanno in affidamento una scuola in reggenza o che sono assenti per malattia o altro impedimento. Le diverse casistiche infatti producono lo stesso effetto e cioè la sostituzione del dirigente scolastico nello svolgimento della medesima funzione di Presidente di Commissione.

Al fine di evitare contenziosi o rilevanti difficoltà organizzative, anche considerato l'alto numero di scuole in reggenza, si chiede pertanto che la condizione di essere già stato Presidente di Commissione per l'esame di Stato conclusivo del primo ciclo d'istruzione possa essere intesa come

una *priorità* nella scelta del docente delegato e non come una *condizione necessaria* per l'individuazione. Inoltre si chiede di chiarire se tale condizione debba riguardare anche le Presidenze delle Commissioni nelle scuole in reggenza o il caso di dirigenti assenti per malattia o altro impedimento.

In attesa di un cortese cenno di risposta, si inviano distinti saluti

Roma, 7 aprile 2018

Filc Cgil Roberta Fanfarillo

Cisl Scuola Paola Serafin

Uil Scuola RUA Rosa Cirillo